



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

PIAZZA SANTA MARIA 11 - C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO: Agevolazione TARI (Tassa Rifiuti) Utenze Domestiche - Anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. BOLLA Antonio - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Assessore	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. SAVALLI Michele - Consigliere	Sì
5. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì	12. ROSINI Manuela - Consigliere	Sì
6. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	13. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
7. MARCELLO Giacomo - Consigliere	Sì		
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

Il sindaco annuncia: dopo le agevolazioni nazionali si passa a quelle comunali: le bollette non arriveranno prima di settembre anziché luglio come gli anni passati, a causa del ritardo nell'approvazione del PEF da parte del consorzio. In ogni caso, siamo riusciti ad aspettare e quindi siamo riusciti a fare una sola bollettazione.

Il cons. VERGNANO A. chiede il limite fissato dal comune di 6000 euro da cosa è dovuto.

Il Sindaco dichiara che era una soglia adeguata che consente di dare una risposta del comune alle richieste degli utenti, molti comuni non ce l'hanno neanche, ma non è stata definita in maniera scientifica

L'ass. TROMBOTTO dichiara che anche IL CISS ha definito dei parametri, inserendo un limite a circa 7500 euro di isee.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 10 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTI, inoltre:

- il Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 il quale stabilisce che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21/01/2025 con il quale viene adottato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in condizioni economico-sociali disagiate. Per l'anno 2025 l'accesso al Bonus era riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risultasse superiore a 9.530,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il predetto importo di € 9.530,00 è stato incrementato a € 9.796,00;

VISTA la delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) istituisce, sul prelievo per la tassa rifiuti due nuove voci di entrata di natura perequativa, a decorrere dal 01/01/2024, aggiuntive, rispetto al documento di riscossione TARI:

- a. la componente *UR1,a*, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- b. la componente *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF con cui l'Autorità:

- a. avvia il procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate in attuazione dell'art. 54-bis del decreto-legge 124/2019 e del D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025;
- b. istituisce la componente *UR3,a* con decorrenza 1° gennaio 2025 per la copertura delle agevolazioni previste per i beneficiari del bonus sociale per i rifiuti nella misura di euro 6,00 ad utenza domestica e non domestica che alimenterà il fondo denominato Conto *UR3,a*;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 355/2025/R/Rif (come modificata con deliberazione n. 584/2025/R/rif) e relativo allegato A – TUBR “Testo unico bonus rifiuti”, con la quale sono state disposte le modalità applicative per l’erogazione del Bonus Sociale Rifiuti;

RILEVATO che:

- il Bonus Sociale Rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI ed è riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico (attestato dall’ISEE) e siano titolari di un’utenza domestica;
- il Bonus Sociale Rifiuti viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l’utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o di apposite domande;
- il primo anno di applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è stato l’anno 2025 con applicazione alla TARI anno 2026 della riduzione prevista, sulla base delle attestazioni ISEE 2025 dei potenziali beneficiari;
- il Bonus Sociale Rifiuti viene calcolato da ogni gestore rifiuti in base alla tariffa applicata e lo sconto, pari al 25% della spesa sostenuta, viene applicato sulla TARI nell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- la suddetta riduzione del 25% va calcolata sulla TARI dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne, come il TEFA (tributo provinciale) e conguagli di annualità precedenti;
- il Bonus Sociale Rifiuti nazionale è indipendente da riduzioni, agevolazioni ed esenzioni locali erogate dal Comune;
- il Bonus Sociale Rifiuti nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale;
- l’ammontare dell’agevolazione complessiva non può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall’utente;

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 27.04.2023 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data odierna, ed in particolare l’art. 15, comma 6, che dispone “*Con provvedimento annuale emanato dall’Organo Comunale competente, in sede di approvazione delle tariffe, possono essere approvate ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni che tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti o di situazioni particolari causate da eventi eccezionali sopravvenuti sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche.*”;

RITENUTO che è ascrivibile alla fattispecie prevista dall’art. 15, comma 6, la crisi economica indotta dall’inflazione e dagli incrementi dei costi delle utenze che si sono andate a verificare negli anni e che a tutt’oggi continuano a pesare sulle famiglie;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha stanziato l’importo di € 5.000,00 nel Bilancio di Previsione triennio 2026/2028 – Esercizio 2026 per il sostegno TARI, in quanto intende concedere un’ulteriore agevolazione alle famiglie in condizioni economico-sociali disagiate, il cui utilizzo sarà valutato sulla base delle domande pervenute;

RITENUTO di disporre la seguente ripartizione delle risorse stanziate per l’anno 2026 per le utenze domestiche (parte fissa e variabile) delle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio che si trovano nella seguente condizione:

- ISEE (ordinario e/o corrente) in corso di validità con Reddito ISEE pari o inferiore a € 6.000,00: Esenzione di quanto dovuto, in seguito alla quantificazione del Bonus Sociale Rifiuti nazionale eventualmente spettante;

DATO ATTO che, relativamente alle suddette agevolazioni previste dall’Ente per le utenze domestiche, l’agevolazione verrà concessa prioritariamente iniziando dagli ISEE con importo inferiore e, fino ad esaurimento, in relazione alla disponibilità del fondo previsto, passando agli ISEE con importo più elevato; in caso di parità di posizione (ISEE con medesimo importo) verrà data priorità in base all’ordine cronologico di invio della domanda;

CONSIDERATO che le presenti riduzioni/esenzioni sono applicate ai sensi del comma 600, dell'art. 1, della Legge 147/2013, la quale consente ai Comuni di disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla Legge;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto comunale vigente;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, Rag. Giorgio Giaccheri – Verbale n. 12 del 27/07/2026 - Prot. n. 9915 in data 29/07/2026, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli: n. unanimi

Voti contrari: n.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONCEDERE, per i motivi esposti in premessa, le seguenti agevolazioni alle tariffe TARI (Tassa Rifiuti) 2026 (parte fissa e parte variabile) alle Utenze domestiche delle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio che si trovano nella seguente condizione:
 - ISEE (ordinario e/o corrente) in corso di validità con Reddito ISEE pari o inferiore a € 6.000,00: Esenzione di quanto dovuto, in seguito alla quantificazione del Bonus Sociale Rifiuti nazionale eventualmente spettante;
3. DI DARE ATTO che, relativamente alle suddette agevolazioni previste dall'Ente per le utenze domestiche, l'agevolazione verrà concessa prioritariamente iniziando dagli ISEE con importo inferiore e, fino ad esaurimento, in relazione alla disponibilità del fondo previsto, passando agli ISEE con importo più elevato; in caso di parità di posizione (ISEE con medesimo importo) verrà data priorità in base all'ordine cronologico di invio della domanda;
4. DI DARE ATTO che il D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24, entrato in vigore il 28/03/2025 ha previsto a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della TARI con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE non risultasse superiore a € 9.530,00, elevato a €. 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il predetto importo di € 9.530,00 è stato incrementato a € 9.796,00;
5. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale con cui l'Autorità ha avviato il procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell'art. 54-bis del decreto-legge 124/2019 e del D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025 e ha istituito la componente *UR3,a* con decorrenza 1° gennaio 2025 per la copertura delle agevolazioni previste per i beneficiari del bonus sociale per i rifiuti nella misura di euro 6,00 ad utenza domestica e non domestica che alimenterà il fondo denominato Conto *UR3,a*;
6. DI DARE ATTO che al finanziamento delle agevolazioni TARI previste dall'Ente per l'esercizio 2026 si provvederà con l'utilizzo delle risorse comunali;
7. DI DARE ATTO che le suddette riduzioni/agevolazioni previste dall'Ente non riguardano le componenti perequative sulla TARI previste da ARERA, le quali risultano comunque dovute da ciascuna utenza nelle seguenti misure per l'esercizio 2026:
 - *UR1,a* 0,10 €/utenza
 - *UR2,a* 1,00 €/utenza
 - *UR3,a* 6,00 €/utenza
8. DI DARE ATTO che le presenti riduzioni/esenzioni previste dall'Ente sono applicate ai sensi del comma 660, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, la quale consente ai Comuni di disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla Legge, e che tali riduzioni/esenzioni possono essere finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio;
9. DI DARE ATTO che le suddette agevolazioni previste dall'Ente saranno concesse a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell'utenza;

10. DI PROVVEDERE con successivo atto della Giunta Comunale all'approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande.

Inoltre, stante l'urgenza di approvare la modulistica necessaria alla presentazione delle domande, con votazione resa in forma palese, la quale ha dato il seguente esito proclamata dal Presidente:

Voti favorevoli: n. unanimi

Voti contrari: n.

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
FERRARA dott.ssa Alessandra
